Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 1104

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASTRO, VETRELLA, VICECONTE e SPADONI URBANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2008

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria

TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)

ONOREVOLI SENATORI. – La questione della caccia da sempre scatena polemiche e dibattiti fra i favorevoli ed i contrari a questa attività; negli ultimi anni il confronto si è, fortunatamente, sviluppato sempre più sul ruolo della caccia nel mantenimento di una cultura rurale legata al nostro entroterra e sulla compatibilità tra l'attività venatoria e l'agricoltura o tra la caccia e le altre forme di fruizione dei territori di spiccata naturalità.

Il disegno di legge qui proposto si presenta come una evoluzione normativa di aggiornamento dell'attuale legge quadro (legge 11 febbraio 1992, n. 157, di seguito denominata «legge») considerando da una parte il crescente ruolo degli atti di indirizzo e dei vincoli comunitari e dall'altra l'attuale sviluppo della fauna omeoterma nel nostro Paese.

L'approccio è quello di un adeguamento motivato dell'attuale normativa, realizzato affrontando diversi aspetti dell'attività venatoria, soprattutto quelli ove l'esperienza della ultraquindicinnale applicazione dell'attuale normativa e l'evoluzione in atto nel mondo venatorio, che accompagna una trasformazione, non sempre governata, delle dinamiche di popolazione delle singole specie, richiedono un intervento di aggiornamento.

Ciò che rimane centrale nella disciplina della caccia è l'interesse pubblico al mantenimento ed allo sviluppo delle specie di fauna che anche l'attività venatoria può e deve contribuire a garantire.

Fra gli articoli più importanti possiamo ricordare:

– l'articolo 1 che modifica l'oggetto della tutela che non riguarda più le forme inselvatichite del piccione selvatico, la nutria ed altre specie alloctone;

– l'articolo 2, che riguarda l'autorizzazione alla gestione degli impianti di cattura per l'inanellamento che ora prevede l'esistenza degli istituti regionali disciplinati dai commi 2-*bis* e 2-*ter* del novellato articolo 7 della legge;

– l'articolo 3 che sostituisce *in toto* l'articolo 5 della legge sull'utilizzo dei richiami vivi e la disciplina degli appostamenti fissi;

– l'articolo 4 che disciplina la creazione di istituti regionali collegati all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

– l'articolo 5 che riguarda i piani faunistico-venatori con la creazione di meccanismi di individuazione e di garanzia per i territori protetti in cui la caccia è vietata;

– l'articolo 6 che modifica invece l'articolo 12 della legge, riguardante l'esercizio dell'attività venatoria, raddoppiando i massimali della polizza assicurativa per chi esercita l'attività e permettendo a chi ha compiuto 16 anni di età di cacciare ma dopo un esplicito atto di assenso dei genitori;

– l'articolo 7 che sostituisce completamente l'articolo 13 ed esplicita le modalità con cui è permessa l'attività venatoria (diversi tipi di fucile, un tipo di arco e con il falco);

– l'articolo 8 che riguarda la gestione programmata della caccia, definisce le norme secondo cui è possibile muoversi all'interno del territorio di caccia, dispone la percentuale di partecipanti agli organi direttivi degli ambiti territoriali dove si svolge la caccia di rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali;

– l'articolo 11 che indica quali sono le specie cacciabili nei diversi periodi dell'anno e l'articolo 12 che sostituisce il comma 2

dell'articolo 19 della legge in materia di controllo della fauna selvatica;

– l'articolo 13 che specifica ulteriormente quali sono i divieti imposti ai cacciatori;

– l'articolo 14 che riguarda la licenza di caccia ed istituisce l'obbligo per cacciatori con l'arco di superare un esame a seguito di un corso sulle specifiche responsabilità;

– gli articoli 17 e 18 che modificano gli articoli 30 e 31 riguardanti rispettivamente le sanzioni penali e quelle amministrative, modificandone i parametri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alle forme inselvatichite del piccione domestico, alla nutria e alle altre specie alloctone ovvero esotiche o aliene che non appartengono alla fauna originaria della regione Paleartica, ma che vi sono giunte per l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è redatta la lista delle specie alloctone e le misure di controllo da applicarsi a esse anche ai sensi dell'articolo 19».

Art. 2.

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ovvero, se istituiti ai sensi dell'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter,* degli Istituti regionali per la fauna selvatica, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività.»;

b) il comma 4 è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'ISPRA ovvero, se istituiti ai sensi dell'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter,* agli Istituti regionali per la fauna selvatica, ovvero al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. L'Istituto regionale e il comune provvedono a informare l'ISPRA».

Art. 3.

1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Richiami vivi*). – *1.* Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili, provenienti dagli impianti di cattura e dagli allevamenti autorizzati dalle province.

2. Ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile. Non sono posti limiti numerici all'utilizzo di richiami nati e allevati in cattività.

3. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore. È vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli da richiamo di cattura di cui al presente comma.

4. Le regioni disciplinano l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili e le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria.

5. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, sulla base delle domande presentate annualmente alle amministrazioni provinciali».

Art. 4.

1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2*-bis. Le regioni possono istituire con legge l'Istituto regionale per la fauna selvatica, di seguito denominato "Istituto regionale", che svolge nell'ambito del territorio di competenza i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.

2-ter. L'Istituto regionale è sottoposto alla vigilanza del Presidente della giunta regionale. Gli Istituti regionali per la fauna selvatica, di seguito denominati "Istituti regionali", collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.

2-quater. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano alle funzioni attribuite agli Istituti regionali provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle medesime regioni e province autonome».

Art. 5.

1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«*3.* Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una percentuale dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o

disposizioni e in particolare i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, siano stati già costituiti o vengano costituiti parchi nazionali o regionali all'interno dei quali operi il divieto di caccia, nonché le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di ripopolamento e cattura, le fasce di rispetto dei fabbricati, i centri pubblici per la produzione di fauna selvatica, le fasce di rispetto alle vie di comunicazione, le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna.

3-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono a garantire il rispetto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica, riportandole altresì all'interno dei limiti previsti dal comma 3 se superati.

3-ter. In caso di inosservanza, da parte delle regioni, dei limiti di cui al comma 3, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, interviene in via sostitutiva entro e non oltre i successivi tre mesi, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.»;

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Sono ricompresi in tale territorio, e sono soggetti alla programmazione venatoria, i territori e le foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici in genere.»;

c) al comma 8, lettera *e),* è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«In tali zone l'attività cinofila con abbattimento della fauna, purché di allevamento e liberata per l'occasione, può essere svolta an-

che al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18 perché non è considerabile come attività venatoria.»;

d) al comma 8, dopo la lettera *h),* sono aggiunte le seguenti:

«*h-bis)* i parchi, le riserve naturali, i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti;

h-ter) tutte le zone comunque precluse all'attività venatoria e, ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria, il demanio agricolo e forestale dello Stato e delle regioni.»;

e) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«*14.* Qualora nei due mesi successivi alla notifica di cui al comma 13 sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori interessati, che rappresentino la maggior parte del territorio interessato, la zona non può essere istituita.»;

f) il comma 17 è soppresso.

Art. 6

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è abrogato;

b) al comma 7, dopo le parole: «lettera *d)*» sono aggiunte le seguenti: «, e all'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, nonché ai fini di cui all'articolo 10, comma 8, lettera *e)*»;

c) al comma 8:

1) dopo le parole: «il diciottesimo anno di età» sono aggiunte le seguenti: «e da chi, avendo compiuto i sedici anni, presenti insieme alla richiesta esplicito atto di assenso scritto dei genitori esercenti la potestà,»;

2) le parole da: «con massimale di lire un miliardo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con massi-

male unico non inferiore a 1 milione di euro per ogni sinistro, nonché di polizza assicurativa per infortuni conseguenti all'attività venatoria con massimale di 250.000 mila euro per morte o invalidità permanente. Fino al compimento della maggiore età, i cittadini in possesso di porto di fucile per uso di caccia, dovranno esercitare l'attività venatoria accompagnati da altra persona che abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio da almeno tre anni».

Art. 7.

1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. L'attività venatoria è consentita con l'uso:

a) del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;

b) del fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6, dotato di caricatore omologato o catalogato;

c) del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6;

d) dell'arco, che deve avere un carico trazione minimo di 50 libbre ai sensi dello *standard* dell'*Archery manufacturers and merchants organization* (AMO) oppure deve essere in grado di scagliare a 200 metri una freccia di massa non inferiore a 30 grammi; la punta di freccia deve essere munita di lama tagliente o più lame la cui sezione di taglio non deve essere inferiore a 16 millimetri e avere una massa non inferiore ai 4,5 grammi. Non sono ammesse

lame a geometria variabile o ad apertura all'impatto;

e) del falco.»;

b) il comma 2 è soppresso.

Art. 8.

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«*5*-bis. Il titolare di licenza di caccia in possesso del tesserino regionale ha diritto di esercitare l'attività venatoria alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti entro i confini della regione di residenza venatoria.

5-ter. Le regioni garantiscono l'accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti nel territorio di competenza ai cacciatori che non vi abbiano la residenza venatoria per la caccia all'avifauna migratoria per un numero di trenta giornate complessive a livello nazionale nell'arco di ogni annata venatoria, secondo i parametri di accesso stabiliti ogni tre anni con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale»;

b) i commi 6, 7 e 16 sono abrogati;

c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«*10.* Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio provinciale.

Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali. La rappresentanza delle associazioni venatorie deve garantire la presenza paritetica dei rappresentanti di tutte le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale. Nessun compenso è previsto per i componenti degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, salvo il rimborso documentato delle spese sostenute.

10-bis. Nel quadro della pianificazione venatoria possono essere istituite aree convenzionate con accordi o convenzioni tra i conduttori dei fondi ed associazioni di cacciatori interessate, al fine di ottenere una particolare gestione del fondo medesimo, destinata ad un miglioramento ambientale, alla realizzazione di zone umide, a coltivazioni a perdere, alla realizzazione di siepi e boschetti ed ad aree di rifugio per la fauna, che possono aumentare e migliorare una presenza faunistica anche a fini venatori. Tali interventi sul territorio sono concordati, anche sul piano economico, in chiave di valorizzazione della multifunzionalità dell'impresa e del suo cambio di gestione del territorio, da agricolo a faunistico. Dall'attività di gestione del fondo gli agricoltori devono trarre beneficio economico.»;

d) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

«*17*-bis. Per quanto concerne la definizione delle aree di ripopolamento e cattura, la relativa perimetrazione è concordata con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative».

Art. 9.

1. All'articolo 15, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «i terreni con coltivazioni erbacee da seme;

i frutteti specializzati» sono inserite le seguenti: «fino alla data del raccolto».

Art. 10.

1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, le parole: «per tutta la stagione venatoria» sono sostituite dalle seguenti: «per tutto il corso dell'anno»;

b) al comma 4 le parole: «con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5» sono soppresse.

Art. 11.

1. L'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – *1.* L'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente per periodi e per specie: inizia la prima decade di settembre e termina nella terza decade di febbraio di ogni anno. All'interno di tale arco temporale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano con propri provvedimenti, in conformità con le disposizioni di cui al comma 2, i periodi in cui si articola la stagione venatoria e i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie cacciabili.

2. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e nei periodi di seguito indicati:

a) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di gennaio: germano reale (*Anas platyrhynchos*), canapiglia (*Anas strepera*);

b) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla seconda decade di febbraio: porciglione (*Rallus aquaticus*), fischione (*Anas penelope*), codone (*Anas acuta*), mestolone (*Anas clypeata*), moriglione (*Aythya ferina*), moretta (*Aythya fuligula*), combat-

tente (*Philomachus pugnax*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), oca granaiola (*Anser fabalis*), oca selvatica (*Anser anser*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), pettegola (*Tringa totanus*);

c) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio: quaglia (*Coturnix coturnix*), tortora (*Streptopeia turtur*), marzaiola (*Anas querquedula*), volpe (*Vulpes vulpes*), cornacchia nera (*Corvus corone*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), gazza (*Pica pica*), alzavola (*Anas crecca*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), frullino (*Lymnocryptes minimus*), piccione selvatico (*Columba livia*);

d) specie cacciabili dalla seconda decade di settembre alla seconda decade di dicembre: lepre italica (*Lepus corsicanus*), lepre comune (*Lepus europaeus*), lepre sarda (*Lepus capensis*), starna (*Perdix perdix*);

e) specie cacciabili dalla seconda decade di settembre alla terza decade di dicembre: pernice rossa (*Alectoris rufa*), pernice sarda (*Alectoris barbara*), merlo (*Turdus merula*), minilepre (*Silvilagus floridamus*), coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

f) specie cacciabili dalla seconda decade di settembre alla terza decade di gennaio: fagiano (*Phasianus colchicus*), cinghiale (*Sus scrofa*);

g) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di febbraio: cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), allodola (*Alauda arvensis*); colombaccio (*Columba palumbus*);

h) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*), fagiano di monte (*Tetrao tetrix*), coturnice (*Alectoris graeca*), camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*), capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), muflone (*Ovis musimon*) con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (*Lepus timidus*).

3. I termini di cui al comma 2 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche previo parere dell'ISPRA o, se istituiti, degli Istituti regionali.

4. I termini di cui al comma 2 devono essere comunque contenuti tra la terza decade di agosto e la terza decade di febbraio.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3 è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. Le regioni e le province autonome, sentito il parere dell'ISPRA o, se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui commi 2 e 13.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 2, entro due mesi dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISPRA, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con propri provvedimenti determinano, in conformità alle disposizioni del presente articolo, il periodo in cui si articola la stagione venatoria, indicando altresì, all'interno dei periodi fissati dalla presente legge, i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie ammesse all'attività venatoria.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'ISPRA o, se istituiti, gli Istituti regionali, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il rispettivo calendario regionale e provinciale e il regolamento per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 2 e con l'indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì regolamentare diversamente la sola caccia vagante con l'uso del cane nelle tre decadi del mese di febbraio limitandola, per esigenze di tutela delle specie stanziali oggetto di ripopolamento, alle immediate vicinanze dei corsi e specchi d'acqua, naturali o artificiali, segnalati nei rispettivi calendari venatori.

10. Per garantire un prelievo venatorio coordinato e controllato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono inoltre, relativamente alle tre decadi del mese di febbraio, diversi limiti di carniere giornalieri per singole specie e limiti complessivi.

11. Il numero delle giornate di caccia settimanali, di cui si consente la libera scelta al cacciatore, non può essere superiore a tre.

12. Le regioni, sentito l'ISPRA o, se istituiti, gli Istituti regionali, e tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, possono anche in deroga al comma 11, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti tra il 10 ottobre ed il 30 novembre, consentendo il prelievo per ulteriori due giornate settimanali.

13. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e la caccia da appostamento agli acquatici e ai turdidi sono consentite fino ad un'ora dopo il tramonto.

14. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Art. 12.

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostitutito dal seguente:

«*2.* Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA o, se istituiti, degli Istituti regionali. Qualora si verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia ed ai comprensori alpini delle aree interessate, coordinati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi anche dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie volontarie, degli operatori faunistici e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio».

Art. 13.

1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* il trasporto, all'interno dei centri abitati, lungo le vie di comunicazione dei

parchi e delle riserve naturali, e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, dei mezzi di caccia di cui all'articolo 13, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, che non siano scarichi e in custodia»;

2) la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

«*i)* cacciare sparando da aeromobili, da veicoli a motore e da natanti in movimento spinti da motore a velocità superiore a 5 chilometri orari, tranne che in alto mare dove, per motivi di sicurezza, è vietato il solo uso di natanti a motore con velocità superiore a 18 chilometri orari, come previsto dall'allegato IV della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e successive modificazioni»;

3) la lettera *m)* è sostituita dalla seguente:

«*m)* cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salvo che da appostamento e salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate»;

4) alla lettera *n),* dopo le parole: «e su terreni allagati da piene di fiume» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione della caccia agli uccelli acquatici»;

5) la lettera *p)* è sostituita dalla seguente:

«*p)* usare richiami vivi e zimbelli, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5, salvo che per l'anatra germanata per la caccia agli uccelli acquatici, il piccione domestico per la caccia al colombaccio, la civetta viva proveniente da allevamento per la caccia da appostamento»;

6) la lettera *q)* è soppressa;

7) alla lettera *u),* dopo le parole: «fare impiego di civette» sono inserite le seguenti: «non provenienti da allevamento»;

8) la lettera *ee)* è sostituita dalla seguente:

«*ee)* detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi legittimamente abbattuti e degli uccelli detenuti quali richiami vivi nel rispetto della normativa vigente»;

9) dopo la lettera *ff),* è aggiunta la seguente:

«*ff-bis)* praticare la caccia alla posta alla beccaccia e la caccia da appostamento al beccaccino»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* La caccia alla fauna migratoria è vietata su tutti i valichi montani individuati dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano come principali ai fini delle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi».

Art. 14.

1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4*-bis. Per ottenere l'abilitazione per la caccia con l'arco, il candidato, oltre agli esami di cui al comma 4, deve aver superato un esame a seguito di apposito corso sulla responsabilità del cacciatore con l'arco ai sensi dello *standard* internazionale dell'*International Bowhunter Education Program* (IBEP), nonché la prova teorica e pratica. Il corso e gli esami devono essere tenuti da tecnici qualificati secondo gli *standard* suddetti».

Art. 15.

1. All'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «in particolare da quella protetta,» sono inserite le seguenti: «dalla nutria,» e le parole:

«ai risarcimenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli indennizzi».

Art. 16.

1. All'articolo 27 il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 ed alle guardie giurate volontarie con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni».

Art. 17.

1. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *f)* è soppressa;

b) la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

«*h)* l'ammenda fino a 1.500 euro per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli di cui all'articolo 2 o per chi esercita la caccia con mezzi vietati»;

c) la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

«*i)* l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 2.000 euro per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da aeromobili o da natanti spinti da motore, al di fuori dei casi previsti all'articolo 21, comma 1, lettera *i)*;».

Art. 18.

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* è soppressa;

b) alla lettera *d)*, dopo le parole: «la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie» sono inserite le seguenti: «agri-turistico-venatorie»;

c) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* sanzione amministrativa da 100 e 600 euro per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita e non elencati all'articolo 2. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *r).* Nel caso di recidiva per tale ultima infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami»;

d) alla lettera *m)* dopo le parole: «a lire 300.000» sono inserite le seguenti: «per chi esercita la caccia al rastrello e».